

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile

Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 440/2015 e pendente
tra

A. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
xxx, per procura a margine della citazione;

ATTRICE

E

I.I.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
xxxx, per procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

E CONTRO

COMUNE DI FROSINONE;
CONVENUTO CONTUMACE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, A. s.p.a. ha convenuto in giudizio I. s.r.l., quale affidataria del servizio di repressione dell'abusivismo relativo all'imposta per pubblicità, pubbliche affissioni e Cosap per il Comune di Frosinone, e il Comune stesso, quale ente creditore, affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avverso, sia dichiarata, nel merito, la nullità ovvero pronunciata l'annullabilità dell'avviso di accertamento n. (...) del 26.11.2014 (notificatagli in data 9.12.2014), relativo all'omesso versamento del canone Cosap da occupazione del suolo pubblico in via G. B. e in via F. mediante due cantieri, rispettivamente di mq 10 e di mq 200, nel periodo compreso tra il 1.11.2014 e il 25.11.2014, recante l'accertamento di un debito per l'importo complessivo di Euro 13.192,00 (comprensivo del detto canone Cosap per Euro 5.733,00, della sanzione per omessa denuncia del cantiere costituito su suolo pubblico per Euro 5.733,00, della sanzione per omesso-ritardato pagamento del detto canone per Euro 1.719,80, di spese e arrotondamenti).

A tal fine ha elevato i seguenti motivi di censura:

- a) erronea e falsa applicazione del regolamento Cosap in vigore nel Comune di Frosinone, poiché l'atto opposto veniva adottato facendo applicazione di un regolamento comunale non più in vigore (ossia del regolamento del 30.03.2009, anziché del successivo di cui alla Delib. n. 28 del 14 giugno 2010, modificato con successiva Delib. n. 45 del 16 settembre 2013);
- b) violazione del regolamento del Comune di Frosinone di disciplina del canone Cosap, prevedente, all'art. 32 lett. j), che sono esenti dal canone le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, qualora sia prevista la devoluzione gratuita dell'impianto al Comune o alla Provincia al termine della concessione, atteso che l'occupazione per cui è causa era posta in essere da parte del soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 (Lazio

meridionale - Frosinone), dunque esercente un servizio pubblico, per l'installazione di cantieri finalizzati alla riparazione di un guasto alla condotta idrica e tenuto conto che, in base all'art. 24 della convenzione di gestione del servizio idrico, conclusa tra l'A. e la Provincia di Frosinone, il concessionario avrebbe ceduto gratuitamente alla Provincia, a conclusione del rapporto, opere, impianti e canalizzazioni;

c) nullità della richiesta di pagamento della sanzione per omessa denuncia, atteso che A. inoltrava comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune e alla Polizia Locale, cui seguiva ordinanza della Polizia Locale di disciplina del traffico nella zona del cantiere, sicché l'occupazione non era affatto abusiva;

d) infedele ricostruzione del fatto, poiché il cantiere veniva aperto per un solo giorno lavorativo e non, invece, dal 1.11.2014 al 25.11.2014, con una estensione pari ad appena 5 mq; e) in subordine, violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, che contempla i criteri in base ai quali il Comune deve determinare il canone da occupazione di suolo pubblico, nonché contrarietà alla Circ. 1/DF del 20.01.2009 del MEF, secondo cui il Comune non ha autonomia nella individuazione dei criteri per stabilire la misura del canone Cosap, non comprendendosi perché l'Ente abbia utilizzato il coefficiente di Euro 1,092, non avendo precisato l'importanza delle strade in cui erano ubicati i cantieri, né il valore economico della disponibilità dell'area e il sacrificio imposto alla collettività, infine non avendo specificato la natura dell'attività espletata.

Ha resistito in giudizio la I. srl, chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, di respingere, nel merito, l'avversaria opposizione, in quanto infondata, e, in ogni caso, di confermare l'atto impugnato; in subordine, di ridurre l'importo a quanto risulti dovuto all'esito del giudizio.

La società ha, perciò, osservato:

I) circa l'eccezione di erronea applicazione di regolamento comunale Cosap vigente nel Comune di Frosinone, che l'unico regolamento Cosap all'epoca applicabile era adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.02.2000, modificato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 20 del 30.03.2009 e poi con la successiva n. 28 del 14.06.2010, integrato con delibera della Giunta n. 45 del 16.09.2013;

II) circa l'eccepta violazione dell'art. 32, lett. j) del regolamento Cosap, che l'esenzione dal canone non può ritenersi operante per A., avendo riguardo ad occupazioni determinate da impianti di servizio pubblico e non da cantieri e, comunque, per come risulta dall'art. 24 della Convenzione, difetta tanto la condizione della cessione degli impianti al Comune o alla Provincia, essendo prevista in favore del soggetto subentrante nella gestione, quanto la gratuità della detta cessione, a fronte della previsione del rimborso del valore delle opere realizzate nella parte non recuperata mediante le tariffe percepite dall'utenza;

III) circa l'eccepta illegittimità della sanzione per omessa denuncia e l'erronea determinazione della durata e delle dimensioni delle occupazioni, che la opponente non ha prodotto il documento con cui ha dichiarato di aver denunciato l'occupazione, né proverebbe alcunché l'ordinanza di regolazione del traffico in prossimità di una occupazione di suolo pubblico, che non poteva che essere adottata dal Comune; la I. redigeva schede di rilevazione delle occupazioni abusive ed eseguiva rilievi fotografici, sulla base dei quali emetteva il verbale di accertamento opposto, dotato dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico; irrilevante è la durata dei lavori poiché il cantiere era esistente nella data del 25.11.2014 e, in base all'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997, l'occupazione si presume effettuata a partire dal trentesimo giorno antecedente l'accertamento, applicando un trattamento di favore, invero, si richiedeva canone e sanzione solo a partire dal primo giorno del mese in cui si eseguiva l'accertamento;

IV) circa l'eccepta illegittima determinazione del canone, che alla misura richiesta si era pervenuti applicando la misura del canone per come previsto dall'art. 23 del regolamento e i coefficienti per occupazioni all'interno del capoluogo, per attività edilizie, per la durata dell'occupazione compresa tra 14 e 30 giorni di cui all'all. B al regolamento, infine moltiplicando per l'estensione del cantiere; non erano impiegati i coefficienti per il valore economico della disponibilità dell'area e per il sacrificio

imposto alla collettività e modalità di occupazione, che avrebbero determinato un aumento degli importi dovuti.

Il Comune di Frosinone ha scelto la contumacia (che con il presente provvedimento si dichiara, tenuto conto che non è previsto nel codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria e che, in ogni caso, la mancanza di un provvedimento formale dichiarativo della contumacia, di per sé, non è causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti comunque ritualmente costituito il contraddittorio, in termini Cass. 20406/2013).

Con Provv. del 12 giugno 2015, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.

Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice ha precisato che il verbale oggetto di causa è affetto da carenza di motivazione, stante la già evidenziata mancanza dell'indicazione dei criteri sulla base dei quali l'importo richiesto era calcolato; infine ha sostenuto che le si sarebbe dovuta applicare l'esenzione di cui all'invocato art. 32 lett. j) del regolamento comunale, in quanto, in disparte il dato letterale, le opere, gli impianti e le canalizzazioni rimanevano in proprietà del Comune o della Provincia al termine della concessione, i quali enti potevano o affidare la gestione ad un nuovo soggetto terzo subentrante oppure provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico, inoltre il rimborso previsto era finalizzato esclusivamente a pareggiare entrate ed uscite del gestore, non a consentire ad A. di trarne un'utilità.

Nello scritto di cui al n. 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta I., in replica ai depositi documentali di controparte allegati alla memoria istruttoria, ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione alla chiusura della strada al transito veicolare, del 24.11.2014, non presentava i requisiti dell'istanza di rilascio della concessione di suolo pubblico di cui all'art. 9 regolamento Cosap del Comune (piuttosto risultando avanzata ai sensi dell'art. 20 cod. strada), in particolare era carente della specificazione dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari (sulla base dei quali calcolare il canone Cosap), dunque non consentendo la formazione del silenzio assenso all'occupazione di cui all'art. 10, comma 4, regolamento citato.

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 15.03.2019, seguendone l'assunzione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Nella comparsa conclusionale della società A. si è, vi è più, eccetto la violazione del terzo comma dell'art. 24 della Convenzione di cooperazione, che individua il soggetto gestore come titolare del diritto ad usufruire gratuitamente del suolo e sottosuolo di strade e terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature, evidenziando che diversamente opinando il gestore avrebbe dovuto applicare in bolletta tali costi di manutenzione, con pregiudizio per l'utenza; nonché la mancata indicazione nel verbale di accertamento dello strumento di misurazione utilizzato dall'agente accertatore. Ha, altresì, replicato alle difese di controparte inerenti la natura di atto pubblico del verbale, rilevando che, in ogni caso, le censure elevate, in quanto relative agli elementi intrinseci dell'atto, non avrebbero implicato la promozione di querela di falso; nonché a quelle circa la carenza dei requisiti ex art. 9 regolamento comunale nell'atto inoltrato da A. al Comune il 24.11.2014, evidenziando che il detto fax doveva essere ritenuto utile anche ai fini della denuncia di occupazione; infine, a fronte della richiesta di estromissione del Comune convenuto, rilevando che l'ente è contraddittore necessario nel giudizio pendente in quanto creditore dell'entrata patrimoniale su cui si controverte.

Nei propri scritti conclusionali la I. ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti (solo aggiungendo l'irrilevanza del dato dell'accertamento eseguito non alla presenza di addetti A.; contestando la tardività dei rilievi inerenti l'art. 24 della Convenzione di Cooperazione, peraltro mai prodotta in giudizio; addebitando ad A. l'eventuale aggravio dei costi del servizio idrico a danno dei cittadini perché, non denunciando le occupazioni di suolo pubblico, incorreva in sanzioni che aumentavano l'esposizione della società verso il Comune).

2. Deve pregiudizialmente rilevarsi che il Comune convenuto, pur avendo esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione del canone Cosap, oggetto di causa, alla società I. s.r.l., con determina dirigenziale n. 2888 del 25.11.2009, seguita da contratto tra il Comune e il concessionario, resta il creditore di tale entrata patrimoniale (in termini, sulla natura di tale posta dell'ente, C.Cost. 64/2008) e deve ritenersi, pertanto, litisconsorte necessario in un giudizio in cui si controverte sulla sussistenza o meno dell'obbligazione inerente il detto canone.

3. Nel merito, l'azione promossa, da qualificarsi come accertamento negativo della pretesa creditoria espressa nel verbale di accertamento, si presenta priva di pregio.

4.1 Sussiste, nel caso in disamina, il diritto (del Comune e, per esso, di I.) alla corresponsione del canone Cosap da parte della società A..

Deve evidenziarsi, infatti, che ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 507 del 1993 sono soggettate a tassazione anche le occupazioni, senza titolo, effettuate nelle strade, piazze e comunque sui beni del demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province.

L'art. 63 D.Lgs. n. 446 del 1997 consente, poi, agli enti locali di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con un canone, mediante l'adozione di un proprio regolamento informato ai criteri dettati dalla stessa disposizione richiamata.

Il regolamento del Comune di Frosinone del 2000, come successivamente modificato e integrato prima con delibera consiliare n. 20 del 30.03.2009, poi con la delibera del consiglio comunale n. 28 del 14.06.2010 e, infine, con la successiva del 16.09.2013, contempla il pagamento di un canone in caso di occupazione di aree e spazi pubblici (vedi art. 18, doc. allegato 6 di parte convenuta I.).

Nel presente giudizio non si è contestato che si occupava temporaneamente, con due cantieri, il suolo di via G. B. e di via F., nel Comune di Frosinone. Ciò è, invero, persino ammesso in citazione dallo stesso opponente, oltre a risultare dalle schede di rilevazione versate in atti in allegato alla comparsa di costituzione della I. s.r.l. (vedi all. 9 e 10) e ad essere evincibile dalle dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice, G.D. e G.C., escussi rispettivamente nelle udienze del 27.10.2016 e del 28.04.2017 (cfr. relativi verbali).

Tuttavia l'opponente ha invocato l'applicabilità in suo favore della fattispecie di esclusione dell'obbligazione di pagamento del Cosap contemplata dall'art. 32 lett. j) del regolamento comunale del 2000 e successive modifiche e integrazioni (pure prevista dall'art. 49, lett. e, D.Lgs. n. 507 del 1993, in materia di tassa di occupazione), la quale esenta dal canone le occupazioni con impianti di pubblico servizio da devolversi gratuitamente al Comune o alla Provincia al termine della concessione.

Al riguardo, anche ad opinare nel senso di includere nella dicitura "occupazioni con impianti" l'ipotesi di specie di occupazione con cantiere temporaneo per intervento finalizzato a riparare l'impianto del pubblico servizio idrico (invero con una lettura ampia di una previsione derogatoria rispetto alla generale debenza del canone in caso di occupazioni di suolo pubblico, di dubbia compatibilità, peraltro, con la ratio ad essa sottesa di non far pagare l'occupazione permanente a chi cederà a beneficio della collettività le opere che stabilmente realizzano la detta occupazione), deve comunque negarsi l'operare della invocata esenzione nel caso sub iudice. Si evince, infatti, dalla convenzione per la gestione del servizio predetto, siglata dal Comune e dall'A. (all. 3 di parte attrice), specificamente dal disposto dell'art. 24, commi primo e secondo, che la concessionaria, alla scadenza della convenzione, restituirà gli impianti al gestore subentrante e non, invece, all'ente locale; e che a carico del nuovo gestore è previsto il rimborso in favore dell'A. dell'importo del valore delle opere da questa effettivamente anticipato e non recuperato tramite le tariffe incassate dall'utenza fino al momento del trasferimento delle opere stesse, non ravvisandosi, in ciò, neppure l'elemento della gratuità della cessione. Pur volendo discutere del significato giuridico del concetto di "cessione" di cui alla norma in disamina, se, cioè, debba intendersi come trasferimento di proprietà o, invece, di sola disponibilità attesa la proprietà degli enti locali su impianti e opere, come sostenuto dall'attore, l'onerosità della cessione si presenta dirimente onde escludere l'esenzione dall'obbligazione di pagamento del canone.

La gratuità connota, infatti, solo quel rapporto giuridico in cui ad una prestazione non corrisponde alcuna controprestazione. Per tale non intendendosi necessariamente un prezzo lucrativo, cioè finalizzato a far conseguire un utile a chi lo percepisce, ma anche solo un sacrificio a carico di chi riceve il vantaggio della prestazione. Nella specie grava sul cessionario degli impianti un costo equivalente al valore delle opere non recuperato dal cedente al momento della cessione da versare proprio al cedente.

Non è vagliabile nel merito l'eccezione fondata sull'applicazione dell'art. 24 della Convenzione di Cooperazione, prevedente l'uso gratuito di suolo pubblico in favore del concessionario del servizio idrico, stante la tardiva deduzione della questione (contemplata solo nella comparsa conclusionale dell'A.) e la omessa produzione in giudizio della invocata Convenzione (atto certamente non annoverabile nell'ambito di operatività del principio *Iura novit Curia*).

Discende da quanto sopra l'accertamento dell'anno dell'obbligazione di pagamento del canone Cosap. 4.2 Corretta è anche la quantificazione del canone richiesto dalla I.

Risulta applicata la tariffa Cosap secondo i criteri fissati legislativamente dall'art. 63 D.Lgs. n. 446 del 1997 per il canone (e dall'art. 47 D.Lgs. n. 507 del 1993 per la tassa), disposizione attuata mediante il regolamento Cosap del Comune di Frosinone.

Quanto alla prova dei presupposti fattuali per la determinazione della misura del dovuto deve osservarsi che il verbale di accertamento avverso costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., dotato, dunque, con riguardo ai dati direttamente appresi dai tecnici I. mediante sopralluogo sui cantieri e recepiti nel verbale avverso, dell'efficacia di prova legale fino a querela di falso secondo il disposto dell'art. 2700 c.c..

S'impone la digressione che segue.

E' atto pubblico quello formato ad opera di un soggetto investito ex lege della funzione di certificare la verità di un fatto che si svolge dinanzi a lui o di cui egli stesso è autore. La giurisprudenza chiarisce che non sono atti pubblici gli atti di pubblici ufficiali che non sono espressione di funzioni certificative (in termini Cass. S.U. 215/1999). Sicché non tutti gli atti formati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sono da considerare atti pubblici, tali sono solo quelli formati da soggetti che esercitino la predetta funzione. Ne deriva la necessità di verificare volta per volta se il soggetto autore dell'atto sia investito della funzione di pubblica documentazione con efficacia probatoria fino a querela di falso (Cass. 9378/2011).

Dunque segno distintivo dell'atto espressione di detta funzione è quello di trovare nella verbalizzazione la necessaria esternazione dell'attività amministrativa esercitata (Cass. 10823/2009), natura riconosciuta perciò, per formulare esempi tratti dalla casistica giurisprudenziale, ai verbali di polizia giudiziaria (Trib. Cassino 23.07.2009), agli atti degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli enti di previdenza e assistenza in materia di versamento contributivo (Cass. 22724/2013), a quelli di costatazione della Guardia di Finanza o degli organi di controllo fiscale (Cass. 1818/2010 e 21549/2013), ai verbali d'immissione in possesso dell'immobile per il quale sia stato emesso decreto di occupazione (Cass. 10651/2010), ai verbali dei sanitari preposti alla vigilanza sui prodotti alimentari e a quelli redatti dal curatore fallimentare, quanto ai fatti che i detti pubblici ufficiali attestano avvenuti in loro presenza (comprese le dichiarazioni rese da terzi) o essere stati da loro compiuti, non anche per i fatti appresi da terzi o in seguito all'ispezione di documenti.

Rileva considerare, quanto alle attività di cui è stata delegata la concessionaria I., che in base all'art. 52, lett. b, D.Lgs. n. 446 del 1997 l'ente locale può adottare un regolamento in tema di entrate pubbliche osservante, tra i vari principi, anche quello per cui in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione di tributi ed altre entrate deve selezionare il concessionario mediante pubblica gara. Il successivo art. 53 prevede che presso il Ministero dell'Economia sia tenuto un albo dei detti concessionari. Il disposto dell'art. 63, disciplinante il canone Cosap, richiama espressamente l'art. 52 predetto. In attuazione della disciplina legislativa ora menzionata è stato adottato il più volte citato regolamento Cosap del 2000, e successive modifiche e integrazioni, il quale contempla l'affidamento a terzi del detto servizio. Nell'art. 34 si legge, infatti, che il pagamento può essere effettuato su conto corrente del concessionario, e, nell'art. 38, che, in caso di esternalizzazione del

servizio, sia il concessionario stesso a rilasciare la concessione di occupazione di aree pubbliche e ad operare il controllo sulla esatta e puntuale esazione del canone.

Quanto sopra consente di concludere che l'addetto I. che verificava e certificava la presenza del cantiere e le relative misure (come da schede di rilevazione del 25.11.2014, all.i nn. 9 e 10 alla comparsa di costituzione di I. s.r.l.), presupposti del potere di esazione del canone e sanzionatorio dell'abusiva occupazione poi riscontrata dalla I., esercitava un potere pubblico certificativo. Sicché i dati dimensionali del cantiere recepiti nel verbale di accertamento non sono revocabili in dubbio stante la mancata elevazione di querela di falso.

Non si presenta irrilevante evidenziare, in ogni caso, che, anche ad opinare diversamente circa la qualificazione del verbale di accertamento come atto pubblico, si perverrebbe alle stesse conclusioni innanzi esposte.

Come anticipato, infatti, il presente giudizio ha i connotati dell'accertamento negativo del credito, essendo stato promosso da colei che si pretendeva essere debitrice del canone nel verbale di accertamento del 26.11.2014, notificato il 9.12.2014 (atto che non costituisce ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910, contro la quale promuovere opposizione ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 150 del 2011). Tale premessa consente di affermare che onerata della prova è la parte che agisce in giudizio per negare l'avversa pretesa creditoria.

Dunque è la società A. che avrebbe dovuto offrire dimostrazione della diversa dimensione del cantiere che ammette di aver installato.

Non può ritenersi che le risultanze dell'istruttoria orale persuadano di ciò. Le dichiarazioni dei due testi sull'aspetto in disamina, del tutto generiche ed incerte (cfr. verbali di assunzione della testimonianza di G.D. e di G.C. rispettivamente del 21.10.2016 e del 28.04.2017), non sono sufficienti a dare prova della estensione dei cantieri per soli 5 mq, sostenuta dall'attrice, né a svelire la portata rappresentativa dei verbali di sopralluogo in atti, da cui emergono le superfici di 10 mq per il cantiere di via G. B. e di 200 mq per il cantiere di via F., confortati da documentazione fotografica ad essi allegata (vedi già menzionati all.i 9 e 10 di I.).

Rispetto alla durata dell'ingombro del suolo pubblico è sufficiente a legittimare la pretesa per 25 giorni il disposto dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997, che prevede la presunzione legale della durata di 30 giorni dell'occupazione temporanea abusiva, in mancanza, anche a qualificare la presunzione come relativa, di prova contraria resa da A..

Ciò posto, deve rilevarsi che gli artt. 19 ss. del regolamento Cosap, come modificato ed integrato, stabiliscono i criteri di determinazione del canone. Distinte le tariffe a seconda che trattasi di occupazione permanente o temporanea (art. 23) e modulata la tariffa per ciascuna concessione a seconda dei coefficienti relativi ai parametri della importanza dell'area occupata, del valore economico della sua disponibilità, del rilievo del sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, infine del tipo di attività esercitata (secondo l'art. 23 rinviante alla tabella B); deve essere commisurata, con riferimento alla durata dell'occupazione, in base alla superficie occupata (artt. 21 e 22).

Di tali criteri l'amministrazione faceva applicazione per pervenire alle somme richieste, come reso evidente dal calcolo riproposto in comparsa di risposta: moltiplicando la tariffa base per occupazione temporanea in zona capoluogo (come da tab. A al reg.) pari a 2,60 (ex art. 23 reg. com. aggiornato al 2010) per 1 (coefficiente per zone del capoluogo, di cui alla tab. B n. 1 del reg.) e per 0,60 (quale coefficiente relativo alla natura edilizia dell'attività, di cui alla tab. B n. 4), quindi moltiplicando il coefficiente di 1,56 così ricavato per 210 mq. (pari complessivamente all'estensione del cantiere di via F. e del cantiere di via G. B.), poi ulteriormente per 25 (corrispondente al numero dei giorni di durata dell'occupazione), ricavava l'importo richiesto di Euro 5.733,00. Né, d'altronde, l'A. si è soffermata in censure afferenti le modalità di calcolo e i criteri applicati (a parte le dimensioni e la durata del cantiere), neppure dopo i chiarimenti al riguardo contenuti nell'atto di costituzione in giudizio della società concessionaria del servizio.

4.3 alcuna contestazione ha riguardato tanto il mancato pagamento del canone Cosap quanto la quantificazione dell'importo richiesto per il ritardo nell'effettuazione del detto pagamento.

Sicché, accertata la debenza del canone, è dovuta anche la sanzione per tardiva ottemperanza al versamento del detto canone nella misura di Euro 1.719,00.

4.4. Legittima si presenta anche l'irrogazione della sanzione per omessa denuncia del cantiere.

La comunicazione alla Polizia Locale, datata 24.11.2014, richiamata dalla società A. quale denuncia dell'occupazione, è sì relativa ai lavori intrapresi per la riparazione del sistema idrico nella via F., dall'incrocio con via G. B. (e fino al Bar Baltic Brown), ma la stessa si presenta finalizzata a richiedere la regolamentazione del traffico nella zona del cantiere, nelle ore lavorative. Reca infatti quale oggetto "richiesta autorizzazione chiusura strada al transito veicolare" e, nel corpo, contiene l'istanza di chiusura del traffico dei veicoli; è, inoltre, significativamente rivolta alla sola Polizia Municipale (cfr. allegato alla memoria istruttoria di parte attrice).

Non può, pertanto, ritenersi che la detta richiesta possa tenere luogo anche dell'istanza di concessione prevista dall'art. 9 del regolamento Cosap per l'occupazione di aree pubbliche, dei cui elementi contenutistici e documentazione a corredo è palesemente carente (previsti in data inizio e fine cantiere, sua esatta individuazione con allegazione di planimetrie redatte da tecnici e documentazione fotografica, estensione dell'occupazione, modalità della stessa e tipo di attività, con pareri e autorizzazioni di enti a tutela del territorio e dei beni e di documentazione attestante il rispetto della disciplina sulla sicurezza, antifortunistica, antincendio, di risparmio energetico, di eliminazione barriere architettoniche, igiene e salute). Soltanto acquisiti i dati fattuali contemplati dall'art. 9, l'amministrazione comunale sarebbe stata posta nelle condizioni di valutare il rilascio o il diniego della concessione; anche mediante il meccanismo del silenzio significativo previsto dall'art. 10, comma 4, del regolamento Cosap, per cui, in mancanza di diniego espresso, l'ente può lasciar prodursi, con la propria inerzia, l'assenso amministrativo all'occupazione adeguatamente denunciata. In mancanza di titolo abilitativo (espresso o tacito) l'occupazione deve ritenersi abusiva.

Ne consegue la debenza della sanzione in disamina.

Quanto alla misura della stessa deve osservarsi che l'art. 63, lett. g e g bis, D.Lgs. n. 446 del 1997 contempla un'indennità da calcolarsi per l'occupazione abusiva temporanea (con decorrenza da 30 giorni prima della data del verbale di accertamento) e la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie di ammontare fino al doppio dell'indennità; e l'art. 31 regolamento Cosap prevede che, oltre al canone dovuto, possa irrogarsi una sanzione pari al 100% del canone stesso.

Ne consegue la corretta quantificazione della sanzione per abusività dell'occupazione, per l'importo di Euro 5.733,00 pari alla misura del canone.

4. Il governo delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi del disposto dell'art. 91, c. 1, c.p.c.. Relativamente al rapporto processuale di A. s.p.a. con la I. s.r.l., esse sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. Quanto al Comune, nulla è dovuto per le spese stante la contumacia della parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il verbale di accertamento n. (...) emesso da I. s.r.l. il 26.11.2014 e notificato ad A. s.p.a. in data 9.12.2014;
- condanna A. s.p.a alla rifusione, in favore di I. s.r.l., delle spese del presente procedimento che liquida, nella somma di Euro 4.835,00,00 per compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge; nulla sulle spese relativamente al Comune di Frosinone.

Così deciso in Frosinone, il 3 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2019.